

REGIONE CALABRIA

Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE
"SERVIZIO GESTIONE BAR PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI"**

INDICE

Art.1	- Oggetto dell'appalto.....	pag.3
Art.2	- Durata contrattuale della concessione.....	pag.3
Art.3	- Modalità di esecuzione del servizio.....	pag.3
Art.4	- Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione.....	pag.5
Art.5	- Modalità di presentazione dell'offerta.....	pag.6
Art.6	- Verifiche nell'esecuzione del contratto, risoluzione e penali.....	pag.11
Art.7	- Canone.....	pag.12
Art.8	- Obbligo di tracciabilità dei dati.....	pag.13
Art.9	- Responsabilità del concessionario.....	pag.13
Art.10	- Divieto di subappalto e di cessione del contratto.....	pag.14
Art.11	- Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.....	pag.14
Art.12	- Cauzione definitiva.....	pag.15
Art.13	- Aggiudicazione e adempimenti conseguenti.....	pag.15
Art.14	- Informazioni e chiarimenti.....	pag.16
Art.15	- Trattamento dei dati.....	pag.17
Art.16	- Spese di contratto.....	pag.17
Art.17	- Foro competente.....	pag.17
Sottoscrizione clausole onerose	pag.18

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio, con contratto attivo, di gestione del bar interno al Presidio Ospedaliero Riuniti di Reggio Calabria.

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio, gli obblighi del concessionario ed ogni altra informazione inerente l'espletamento del servizio in oggetto sono specificati nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Il concessionario, nell'esercizio del servizio, è tenuto all'osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed antincendio, adottando ogni utile accorgimento per salvaguardare l'incolumità del personale e dei terzi, sollevando nel modo più ampio il concedente da ogni tipo di responsabilità.

Il servizio dovrà essere reso nei locali posti all'interno del Presidio Ospedaliero "OO.RR." di Reggio Calabria, per complessivi mq. 181,60, risultanti dall'allegato disegno planimetrico. In detti locali dovrà esercitarsi l'attività di distribuzione di bevande analcoliche ed alcoliche (*con esclusione di bevande superalcoliche*), acqua minerale, bibite in genere, caffè, gelati, dolci vari, biscotti, grissini, panini, ed ogni altro articolo normalmente in vendita nei bar.

Art. 2 - Durata contrattuale della concessione

La concessione avrà la durata contrattuale di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio in oggetto. E' vietato il rinnovo tacito. Alla scadenza contrattuale il concessionario avrà tuttavia l'obbligo, se richiesto, di continuare il servizio alle condizioni pattuite, per un periodo massimo di sei mesi, o per il minor periodo necessario all'Azienda per provvedere alla stipula di un nuovo contratto, con l'espletamento di gara di evidenza pubblica.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

3.1 - Gli arredi ed attrezzature del bar attualmente esistenti sono di proprietà dell'attuale concessionario del servizio. Il concessionario subentrante dovrà rilevare da quello uscente gli arredi, le attrezzature e relativi accessori in dotazione al bar al prezzo di **Euro 100.000,00** - IVA esclusa - **per come dalla relazione di stima agli atti dell'U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio dell'A.O.**, che dovrà essere liquidato all'atto del subentro, pena la risoluzione del contratto.

Ciò senza diritto alcuno, da parte dello stesso concessionario, a pretendere alcun rimborso, risarcimento od altro, neppure al termine del contratto. Prima di effettuare qualsiasi eventuale lavoro, il concessionario dovrà, comunque, sottoporre il relativo progetto alla necessaria ed inderogabile approvazione del concedente. Il progetto di arredamento e relativa dotazione di attrezzature, oltre ad essere conforme alle vigenti norme antinfortunistiche ed a tutte le norme del settore, deve essere consono all'ambiente ospedaliero e rispondente alle moderne esigenze di estetica e funzionalità e non deve, in alcun modo, arrecare nocimento all'immagine del concedente. Ai fini dell'approvazione del suddetto progetto, il concessionario, su eventuale richiesta del concedente, dovrà fornire, a corredo del progetto, tutto quanto venga dalla stessa ritenuto necessario per una esaustiva valutazione. I locali da adibirsi al suddetto esercizio si intendono consegnati nello stato in cui si trovano. I lavori eventualmente necessari per rendere funzionali a norma di legge (normativa antincendi, antinfortunistica e quant'altro) e secondo le prescrizioni dei competenti Uffici i suddetti locali, dovranno essere tempestivamente eseguiti, a proprie spese, dal concessionario.

Qualsiasi lavoro, abbellimento o miglioria del locale oggetto del presente contratto fatto dal concessionario, dovrà rimanere, alla fine della presente contratto, al beneficio del proprietario

senza che sia preteso indennizzo alcuno da parte del concessionario. I lavori di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzati dal concedente. Il concedente, nel corso della presente concessione, qualora intenda procedere a lavori di ristrutturazione, si riserva di far trasferire l'attuale bar in una nuova sede all'interno dell'Ospedale BMM di Reggio Calabria. In tal caso, il concessionario dovrà spostare l'attività nella sede che gli verrà assegnata per l'espletamento del servizio, arredandola ed attrezzandola adeguatamente a proprie spese, sottoponendo previamente il relativo progetto al concedente per riceverne approvazione. Il concessionario dichiara di accettare sin d'ora qualunque lavoro che il concedente ritenga necessario effettuare direttamente in base alle proprie esigenze organizzative.

3.2 - Il concessionario si impegna a condurre, con la migliore diligenza possibile, il locale, gli impianti, gli arredi e le attrezzature del bar, sicché egli è tenuto a riconsegnarli, alla scadenza o risoluzione del contratto, in perfette condizioni salvi, soltanto, i normali deterioramenti che possono seguire all'uso diligente. Gli eventuali danni al locale e relativi impianti, che venissero rilevati in corso di contratto o alla sua scadenza o risoluzione, dovranno essere immediatamente risarciti al concedente che a tal fine potrà rivalersi senz'altro e senza necessità di ulteriore consenso dal concessionario che, tale consenso, fin d'ora accorda allo stesso concedente, anche sulla somma che il concessionario deposita a titolo di cauzione definitiva. La vendita può essere effettuata soltanto al banco; non è consentito l'uso di tavolini esterni ai locali assegnati. In nessun modo dovranno essere causati intralci al passaggio nel locale antistante l'area assegnata. Il concedente si riserva di stabilire ogni altra disposizione che risulti necessaria per il buon andamento del bar. All'approvazione del concedente dovrà essere preventivamente sottoposto il listino prezzi di ciascun prodotto in vendita presso il bar. I prezzi che dovranno essere praticati per i generi di vendita saranno determinati prendendo come base i prezzi indicati nei listini dell'Associazione di categoria. Su detti prezzi dovrà essere applicato un sconto del 20% per il personale dipendente. In ogni caso, i prezzi non potranno essere superiori a quelli normalmente praticati nei bar del circondario.

3.3 - L'orario di apertura dell'esercizio del bar sarà, indicativamente, dalle ore 06:30 alle ore 22:30, previa accordi con la Direzione Sanitaria con eventuale interruzione di circa un'ora a partire dalle 12:30, di ogni giorno sia feriali che festivi. Il Concedente si riserva, tuttavia, di apportare varianti all'orario predetto nel corso del contratto, in relazione alle esigenze di orario degli altri Servizi dell'Ospedale, su conforme parere del Direttore Sanitario di Presidio al quale spetta la sorveglianza igienica sul servizio espletato dal concessionario. A tal fine, resta inteso che la eventuale inosservanza da parte del concessionario delle disposizioni che il predetto Direttore Sanitario di Presidio impartirà circa l'aspetto igienico del servizio è condizione per la risoluzione anticipata del contratto. Il concessionario ha l'obbligo di impedire che i clienti sostino nel locale del bar più del tempo strettamente necessario per la consumazione. Egli deve impedire che nel locale si facciano schiamazzi, cioè deve condurre l'esercizio con vigile cura, sicché in nessun modo possa derivarne nocimento alla quiete e al decoro propri di una sede ospedaliera. Non può usare juke-box o affini ed apparecchi radio/telericeventi.

3.4 - Il personale addetto al servizio di cui trattasi, dovrà essere corredato di proprie divise di lavoro, recanti il cartellino di riconoscimento. Il concedente si riserva la facoltà di esprimere le proprie valutazioni sulla condotta e professionalità degli addetti al servizio e di segnalarli, se del caso, al concessionario per gli eventuali provvedimenti di competenza. L'eventuale servizio di consegna, da parte del concessionario, dei generi richiesti dai ricoverati nelle corsie e negli altri reparti dell'Ospedale, sarà tassativamente regolato con disposizioni scritte dal Direttore Sanitario di Presidio. Tale eventuale servizio deve, comunque, intendersi a carico dei degenti che ne facciano richiesta.

3.5 - Il concessionario ha l'obbligo:

- ❖ di tenere la massima pulizia dei locali, degli arredi, degli apparecchi e delle suppellettili. In particolare, deve curare che le stoviglie, i bicchieri, le posate vengano puliti accuratamente con prelavaggio a base di sostanze disinfettanti, prima di effettuare il lavaggio ordinario a mezzo di idonea macchina;
- ❖ di utilizzare esclusivamente, bicchieri, piatti e posate monouso;
- ❖ di tenere pulite anche le immediate adiacenze del locale e di non costituire depositi nemmeno temporanei di recipienti imballaggi e quant'altro fuori dal locale.

Nel caso che il locale a seguito di incendio o di qualunque causa divenga non agibile, il contratto si intende risolto senza alcun obbligo da parte del concedente la quale avrà diritto al risarcimento nel caso che l'evento risulti a responsabilità del concessionario. Il concessionario dichiara di accettare sin d'ora eventuali lavori necessari al funzionamento della struttura ospedaliera. Il concessionario non può cedere ad altri, sotto alcuna forma, la conduzione dell'esercizio. Egli è responsabile dell'operato del personale suo coadiutore, sia che si tratti di congiunti che di salariati. Egli è responsabile che anche i suoi coadiutori, oltre che se medesimo, siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Art. 4 - Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione

Il canone annuo a base d'asta, soggetto a rialzo, è di **€ 207.200,00 oltre oneri IVA**.

La procedura di aggiudicazione, si svolge in tre distinte fasi:

➤ **PRIMA FASE: SEDUTA PUBBLICA:** alla prima seduta potrà intervenire un rappresentante legale dell'impresa concorrente o altra persona munita di idonea delega o procura speciale.

La Commissione preposta all'espletamento della gara, previa presa atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito per la loro presentazione, e previa verifica dell'integrità degli stessi, provvederà all'apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto, all'apertura della BUSTA n°1 contenente la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara, ed alla verifica della conformità a quanto richiesto ed alle disposizioni di legge vigenti.

A giudizio della Commissione di gara, qualora vi siano una o più ditte la cui documentazione sia incompleta o irregolare, o non rispetti i termini tecnici ed economici per l'ammissione, le stesse saranno eventualmente escluse dalla gara previa verbalizzazione per ciascuna di esse dei documenti mancanti o non conformi e dei motivi dell'esclusione.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n°163/06, procederà di seguito al sorteggio pubblico in merito ai controlli sul possesso dei requisiti, richiedendo ad un numero di offerenti, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondate all'unità superiore, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti.

➤ **SECONDA FASE: SEDUTA PRIVATA:** la Commissione, previa presa atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito per la loro presentazione, e previa verifica dell'integrità degli stessi, provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle ditte sorteggiate durante la seduta pubblica della prima fase.

➤ **TERZA FASE: SEDUTA PUBBLICA:** alla seduta potrà intervenire, previa comunicazione della Stazione Appaltante, il rappresentante legale della ditta concorrente o altra persona munita di idonea delega o procura speciale. La Commissione procederà all'apertura della BUSTA n°2 "Offerta economica". Saranno valutate solo le offerte economiche ritenute valide, mentre quelle delle ditte

non ammesse non saranno aperte e non saranno rivelate. Al termine delle operazioni sopra descritte, la Commissione aggiudica in via provvisoria la concessione in favore ditta/società che avrà offerto il canone annuale più alto. Sono escluse offerte al ribasso.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente per l'Azienda.

Qualora due o più ditte abbiano presentato offerta identica, la Commissione inviterà le ditte ad effettuare un esperimento di miglioria in aumento. Può migliorare l'offerta solo il legale rappresentante o soggetto munito di procura notarile abilitato ad impegnare la ditta. Sarà dichiarata aggiudicataria la ditta migliore offerente.

In caso di ulteriore parità o in caso che nessuno voglia effettuare la miglioria, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Art. 5 - Modalità di presentazione dell'offerta

La gara sarà esperita con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento al Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n°163/06 e s.m.i., e degli atti di gara tutti predisposti da questa Amministrazione. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'Azienda Ospedaliera.

Il plico contenente le BUSTE n°1 e n°2 di seguito specificate, dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, entro le **ore 12:00 del giorno 25.01.2012** al seguente indirizzo: **Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" - U.O.C. Affari Generali e Legali - Via Prov.le Spirito Santo n°24 (Pal. Gangeri) - 89128 Reggio Calabria.**

Il plico, sigillato e controfirmato dal legale rappresentante della ditta sui lembi di chiusura, potrà pervenire, a scelta della ditta concorrente ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo Raccomandata A.R. del servizio postale o a mezzo società privata autorizzata.

Nel caso in cui il plico medesimo non pervenisse in tempo utile, non saranno presi in considerazione eventuali reclami.

Il plico dovrà recare all'esterno, oltre al mittente e al destinatario, la seguente dicitura:

<< Cod. RMO/CSB/2011 - NON APRIRE - Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione del bar interno al Presidio Ospedaliero Riuniti di Reggio Calabria >>.

Per prendere visione dei locali, nonché conoscenza delle circostanze generali e contrattuali che possono avere influenza sulla corretta formulazione dell'offerta, è necessario effettuare, **a pena esclusione dalla gara**, un sopralluogo tecnico in sito, **unico ed obbligatorio**, la cui data viene fissata per **giorno 02.01.2012 alle ore 10:00**.

In tale data, le Ditte che intendono concorrere alla presente gara dovranno presentarsi presso l'U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio presso gli Ospedali Riuniti in Via Vallone Petrarra, ove un funzionario delegato dalla citata UOC, fornirà le informazioni tecniche necessarie e rilascerà l'attesto di avvenuto sopralluogo. In caso di Consorzio o RTI, anche se non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato dal Consorzio o dall'impresa mandataria.

In sede di presentazione dell'offerta, le Ditte concorrenti devono allegare, **a pena esclusione**, l'attestazione sopra citata e dalla quale risulti che un incaricato della ditta ha effettuato il prescritto sopralluogo obbligatorio.

La seduta pubblica è fissata per le **ore 10:00 di giorno 01.02.2012** presso la Sala Gare della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in Via Provinciale Spirito Santo n°24 - 89128 Reggio Calabria.

Il plico, **a pena di esclusione dalla gara**, deve contenere le seguenti buste:

BUSTA n°1: Documenti amministrativi:

Nella BUSTA n°1 dovranno essere inseriti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) Requisiti di ordine generale:

- autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n°445/2000 e s.m. con la quale il Legale Rappresentante o il Procuratore (*allegare procura in originale o copia conforme*) dichiara l'insussistenza, a carico della società rappresentata, le cause di esclusione dalle gare di appalto ex art. 38 del D. Lgs. n°163/06, articolo modificato dal D.L. del 13.05.2011, n°70 e precisamente:
- a)** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
 - b)** che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 Legge n°1423 del 27 Dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 Legge n°575 del 31 Maggio 1965 [*Tale dichiarazione dovrà essere resa anche a favore del titolare o del direttore tecnico dell'impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico di s.n.c., dei soci accomandatari o del direttore tecnico di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società*];
 - c)** che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. [*Tale dichiarazione dovrà essere resa anche a favore del titolare o del direttore tecnico dell'impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico di s.n.c., dei soci accomandatari o del direttore tecnico di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000, con la quale si attesti che, relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non vi sono soggetti cessati dalla carica, **ovvero**, che nei confronti dei soggetti cessati (specificare generalità e carica rivestita nell'anno) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, **oppure** sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., **ovvero**, che nei confronti dei soggetti cessati (specificare generalità e carica rivestita nell'anno) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, **oppure** sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c) D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., ma che l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione*].
 - d)** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n° 55/1990;

- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;
- h) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (indicazione delle posizioni previdenziali e assistenziali);
- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n°68;
- m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 08 Giugno 2001, n°231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D. L. 04 Luglio 2006, n°223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04 Agosto 2006, n°248;
- m-bis)** che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter)** che i soggetti di cui alla lettera b) del D. Lgs. n°163/06, non si trovano nella condizione che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. 13 Maggio 1991, n°152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991, n°203, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;
- m-quater)** di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;**ovvero**
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto, in situazione di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n°445/2000 e s.m. con la quale il Legale Rappresentante o il Procuratore (allegare procura in originale o copia conforme) dichiara:
 - che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n°383/01;
ovvero
 - che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n°383/01, ma che il periodo di emersione si è concluso il _____;

2) Requisiti di idoneità professionale:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per il settore oggetto dell'appalto, completo del "Nulla Osta" ai fini della certificazione antimafia; in caso di R.T.I. il certificato deve essere presentato da tutte le imprese. E' ammessa autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n°445/2000;
- dichiarazione di essere in possesso dell'apposita abilitazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e vivande/servizio BAR;

3) Capacità economica e finanziaria:

- referenze bancarie (**almeno 2**) rilasciati da Istituti di credito, attestanti che la ditta ha sempre rispettato puntualmente i propri impegni; in caso di RTI, costituenda o costituita, oppure in caso di consorzio le referenze bancarie devono essere relative alla capogruppo;
- dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a servizi nel settore oggetto della gara (*gestione diretta di bar*) realizzati negli ultimi tre esercizi (2008/2010); in caso di RTI la dichiarazione potrà essere cumulativa;

4) Capacità tecnica e professionale:

- presentazione di elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (*gestione diretta di bar*) prestate negli ultimi tre anni (2008/2010) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, provate con certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti medesimi, se trattasi di forniture di servizi prestati a privati l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o in mancanza dallo stesso concorrente. E' ammessa autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n°445/2000;
- dichiarazione dell'esperienza minima di tre anni nell'ambito di quanto dichiarato al precedente punto (*gestione diretta di bar*);
- certificazioni rilasciate dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità ISO 9001;

5) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n°445, corredata dalla copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario, attestante quanto segue:

- nominativo del Legale Rappresentante della Ditta offerente, o della persona avente i poteri di sottoscrivere tutta la documentazione di gara;
- che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi nella normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e degli artt. 2 e seguenti della legge n°287/1990 e che l'offerta è stata formulata nel pieno rispetto di tale normativa;
- che la ditta ha valutato tutte le condizioni oggetto della procedura di gara che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica, considerando il prezzo medesimo congruo e remunerativo per tutta la durata del contratto;

- 6) cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo quinquennale posto a base d'asta. La cauzione deve essere costituita con polizza assicurativa o con fideiussione bancaria, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. In caso di polizza assicurativa o di fideiussione bancaria, la garanzia deve prevedere:
- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
 - c) l'operatività della medesima entro 15 gg. a semplice richiesta dell'Azienda.;
 - d) la validità 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
 - e) l'impegno del garante, a rinnovare la garanzia per la durata indicata dal bando se al momento della scadenza non è ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Azienda nel corso della procedura;
 - f) dichiarazione di impegno del fideiussore alla prestazione di cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per le ditte la cui attività sia certificata ISO. In tal caso occorre fare apposita dichiarazione nell'offerta ed allegare la relativa certificazione.

In caso di costituenda associazione temporanea e/o di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 37 del D. Lgs. n°163/2006, il documento costituente la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, dovrà contenere espressa menzione di tutte le società/imprese costituenti l'ATI-RTI **ovvero** il consorzio ordinario per le quali tale garanzia è prestata - *e se trattasi di polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, la medesima dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e da tutte le mandanti* - nei soli casi di ATI-RTI **ovvero** di consorzi ordinari di concorrenti già costituite/i è ammessa la presentazione di garanzia sottoscritta dalla sola impresa capogruppo (mandataria);

- 7) copia attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio di questa Azienda;
- 8) ricevuta in originale del versamento per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture **ovvero** fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Nella causale di versamento, dovrà essere riportato il seguente **Codice CIG: 36298918CE**. Si precisa che, giusta deliberazione del 03.11.2010 dell'AVCP, il versamento a carico della ditta dovrà essere pari a **€ 140,00 (euro centoquaranta/00)**. **La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.**
- 9) copia del presente Capitolato sottoscritto in ogni pagina ed in calce per accettazione dal Legale rappresentante della ditta, inclusa la sottoscrizione delle clausole onerose;
- 10) Nell'ipotesi di Consorzio: atto costitutivo, in originale o copia autenticata. I Consorzi indicano i singoli consorziati per conto dei quali concorrono.
- 11) Nell'ipotesi di R.T.I.: le imprese facenti parti del RTI dovranno produrre, **a pena esclusione**, mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, ovvero l'impegno sottoscritto da tutte le concorrenti che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato speciale con rappresentanza a quella di esse indicata come capogruppo e si conformeranno alle disposizioni di cui al Codice dei Contratti.

Nell'ipotesi di Consorzio o di R.T.I., la documentazione di ai punti 1, 2, 4, 5 dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento o consorziate ed i requisiti di cui al punto 3 (*fatturato generico e specifico*) dovranno essere comprovati congiuntamente dalle imprese raggruppate o consorziate.

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere numerata progressivamente ed accompagnata da dichiarazione della ditta indicante l'elenco dei documenti presentati.

La BUSTA n°1 dovrà essere perfettamente sigillata (*con ceralacca o altro sistema che garantisca la perfetta tenuta*), riportare la ragione sociale della ditta e la dicitura:
"BUSTA N°1 - CONTIENE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

BUSTA n°2: Offerta economica:

Nella busta n°2 dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Offerta economica

L'offerta, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore, dovrà essere redatta in carta legale o resa legale mediante apposizione di marca da bollo e dovrà essere indicato, in cifre e lettere, l'aumento percentuale da applicare sul canone annuo posto a base d'asta, e relativo all'uso dei locali. Nel caso che la percentuale contenga decimali, questi non dovranno essere più di due.

Non sono compresi nel canone, gli oneri fiscali inerenti l'esercizio dell'attività oggetto delle concessione, di qualunque natura essi siano, rimanendo a totale carico del concessionario. Le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas e telefono saranno a carico del concessionario che dovrà provvedere a stipulare direttamente i contratti di fornitura e/o procedere a rimborsare l'Azienda. Sono a carico del concessionario le spese necessarie per eventuali ulteriori allacciamenti in rete.

La BUSTA n°2 dovrà essere perfettamente sigillata (*con ceralacca o altro sistema che garantisca la perfetta tenuta*), riportare la ragione sociale della ditta e la dicitura:
"BUSTA N°2 - CONTIENE OFFERTA ECONOMICA".

Art. 6 - Verifiche nell'esecuzione del contratto, risoluzione e penali

6.1 - La Direzione Sanitaria di Presidio ha il diritto-dovere di controllare l'andamento igienico-sanitario dell'esercizio del bar, la congruità dei prezzi praticati e di controllare la normale qualità merceologica dei generi e degli articoli in vendita nell'esercizio. Data la peculiare caratteristica di questo tipo di esercizio, cioè di un bar che non è aperto su una piazza o strada pubblica e non è aperto incondizionatamente al pubblico, ma funziona in un locale che trovasi all'interno dell'Ospedale BMM di Reggio Calabria e nel quale possono accedere soltanto coloro che abbiano giusto motivo di trovarsi all'interno dell'Ospedale stesso (degenti, personale e visitatori), il concessionario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che in altri casi possono dar luogo ai diritti connessi al cosiddetto avviamento commerciale. Il concessionario si impegna comunque a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiara che l'entità del canone che egli si impegna a corrispondere al concedente è tale che in ogni e qualsiasi ipotesi egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato di ogni suo eventuale diritto che egli potesse

eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza naturale o della risoluzione, per qualsivoglia ragione, anticipata dal contratto.

6.2 - Pena la decadenza dall'aggiudicazione, il concessionario, prima di iniziare il servizio, dovrà dimostrare il possesso delle autorizzazioni di legge entro il termine previsto per l'inizio del servizio stesso. Il concessionario si obbliga incondizionatamente a rinunciare subito alle autorizzazioni che le Autorità competenti gli abbiano rilasciato per l'esercizio del bar in oggetto, non appena il contratto si estingua per sua naturale scadenza o disdetta o per qualunque altra causa di risoluzione anche se anticipata; il concessionario si impegna a collaborare, all'occorrenza, per agevolare il passaggio delle autorizzazioni stesse al nuovo assunto che debba subentrargli nella conduzione dell'esercizio.

Il concedente si riserva di dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, a mezzo lettera Racc. A.R., ai sensi e per gli effetti dell'art.1453 e segg. del codice civile.

Il concedente potrà procedere di diritto alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio, quali mancata corresponsione del canone, interruzioni del servizio senza giustificato motivo, reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di quelle stabilite nel presente capitolato;
- b) in caso di fallimento, concordato preventivo e atti di sequestro o pignoramento;
- c) in casi di subappalto, cessione totale o parziale del contratto;
- d) accertato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente;
- e) mancato reintegro della cauzione definitiva;
- f) revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate all'aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

Per ogni inadempienza accertata, dovuta all'inosservanza di una qualsiasi delle norme del presente Capitolato, l'Azienda Ospedaliera si riserva, altresì, la facoltà di applicare una penale di € 500,00. Ove le inadempienze citate, o altre inadempienze che a giudizio del concedente possano pregiudicare il rapporto in essere, siano eventualmente ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente. Dopo due contestazioni formali, anche non consecutive, comunicate per iscritto al concessionario, relativamente all'inosservanza di qualsiasi norma e prescrizione della presente convenzione, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del concessionario, il concedente potrà procedere alla revoca della concessione. La revoca della concessione, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti. In caso di risoluzione e/o recesso il concessionario è tenuto ad abbandonare i locali nel termine massimo stabilito dal concedente con conseguente rilascio immediato del possesso. Scaduto tale termine si applicherà una penale forfettaria di € 500,00 per ogni giorno di ulteriore permanenza nei locali aziendali. Il concedente, inoltre, potrà richiedere ulteriormente al concessionario il pagamento di una penale fino al 15% dell'importo complessivo contrattuale quinquennale oneri fiscali inclusi, a copertura di tutti i danni subiti, compresi i maggiori oneri che il concedente subirà in seguito all'affidamento a terzi della concessione-contratto.

Art. 7 - Canone

Il concessionario dovrà corrispondere all'Azienda Ospedaliera il canone risultato in gara, oltre agli oneri fiscali, mediante versamento in rate mensili anticipate, **entro quindici giorni dall'inizio del mese**. Decorsa la prima annualità, il canone sarà aggiornato annualmente, sulla base delle variazioni annue dell'indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al 31 Dicembre dell'anno precedente l'aumento. I versamenti devono essere eseguiti dal concessionario alle scadenze previste indipendentemente dal ricevimento in tempo utile di appositi avvisi, così come l'adeguamento ISTAT. I versamenti dovranno essere effettuati con le modalità che saranno successivamente comunicate dall'Azienda. Il pagamento del canone decorrerà dal primo giorno di decorrenza della convenzione.

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere trasmessa anche a mezzo fax alla U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria dell'Azienda Ospedaliera.

Il mancato pagamento anticipato, anche di una sola rata mensile del canone, dà diritto al concedente di revocare la concessione ed ottenere la risoluzione immediata del contratto.

Su tutte le somme dovute dal concessionario in dipendenza del presente contratto, dovranno essere corrisposti, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è maturato il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. Il tasso di interessi di mora per ritardato pagamento è fissato in quello ufficiale di sconto.

Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n°163 del 13 agosto 2010 e s.m.i.. A tal fine, il concessionario si obbliga a:

- a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- b) comunicare all'Azienda Ospedaliera, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l'Azienda Ospedaliera che la Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competente.

Ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'Azienda Ospedaliera potrà richiedere alla ditta aggiudicataria, copia dei contratti di cui alla lettera c) e la ditta aggiudicataria si impegna fin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.

L'Azienda Ospedaliera risolverà il contratto nel caso in cui il concessionario non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n°136 del 16/08/2010.

Art. 9 - Responsabilità del concessionario

Il concedente non si costituisce in alcun modo depositario di quanto verrà a trovarsi nei locali utilizzati dal concessionario, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario stesso, senza responsabilità per il concedente per mancanze, sottrazioni, furti, distruzione, ed altro, dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi e gli scoppi. Al concessionario non è consentito di tenere, nei locali utilizzati, sostanze infiammabili o esplosive. Il concessionario si obbliga ad osservare ed a fare osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione dei danni per infortuni, incendi, ecc., l'igiene, la sanità, e quant'altro attinente all'uso ed al godimento dell'immobile, impegnandosi a mantenere sempre efficienti gli impianti relativi, ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni comunque impartite al riguardo dalle pubbliche autorità, esonerando l'A.O. da ogni obbligo e responsabilità. Si obbliga, altresì, ove richiesto dal concedente, di comprovare, mediante documentazione rilasciata dall'autorità competente, l'adempimento di quanto disposto dalle summenzionate norme, ferma restando ogni esclusiva sua responsabilità.

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano l'assistenza ospedaliera e terrà indenne il concedente da ogni conseguenza alle persone ed alle cose che fosse causata per fatto o colpa propria e del personale dipendente.

Il concessionario, pertanto, solleva previamente il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente atto, potessero derivare ai suoi amministratori e dipendenti, come pure solleva il concedente da ogni molestia ed azione di qualsiasi specie, che provenissero da terzi a causa della presente convenzione. Il concessionario è, altresì, responsabile della perdita e del deterioramento dell'immobile che eventualmente si verificano nel corso della durata contrattuale, nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio o scasso. Tale responsabilità permane per i danni cagionati da persone che in qualunque modo o per qualunque scopo il concessionario ammetta nell'immobile. Il concessionario è responsabile dei danni che, nell'esercizio dell'attività, possano direttamente o indirettamente derivare a persone o a cose e, ferma restando comunque tale sua assoluta responsabilità, egli deve stipulare con una primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa per la responsabilità civile, che preveda ogni e qualsiasi evento e per un massimale non inferiore ad **€ 1.000.000,00** con un minimo di **€ 250.000,00** per singola persona. Egli deve consegnare copia di tale polizza all'Azienda Ospedaliera ed esibire puntualmente le prove del pagamento delle rate di premio.

Art. 10 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto

È vietata qualsiasi forma di cessione del contratto o di subappalto a pena di perdita di cauzione, di risoluzione ipso iure del contratto, del risarcimento di ogni eventuale danno.

Art. 11 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

La Ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante raccomandata a/r indirizzata alla sede legale dell'Azienda e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà pervenire entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, la Ditta decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in considerazione dell'Azienda che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 12 - Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di inadempienze dell'appaltatore.

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% del canone quinquennale offerto, al netto di IVA, e dovrà rimanere vincolato per tutta la durata dell'appalto e, comunque, sino a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. Dovrà essere prestato nelle forme previste dall'art. 113 del Codice dei Contratti, e dovrà espressamente prevedere la clausola di "pagamento a semplice richiesta", con cui l'assicuratore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario o di terzi aventi causa.

La parti inoltre, in deroga a quanto disposto dall'art. 1944 del Codice Civile, comma 2, non possono convenire l'obbligo della previa escussione del debitore principale.

Qualora la garanzia sia stata prestata a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'Amministrazione farà richiesta delle predette somme all'Istituto bancario o assicurativo il quale verserà, senza ulteriore formalità, il corrispondente importo a favore dell'Azienda, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Nel caso venga operato il prelievo sulla cauzione, l'aggiudicatario è tenuto, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data del prelievo stesso, a reintegrare la somma garantita, pena la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze stabilite.

Il deposito cauzionale è valido unicamente per la gara per la quale esso è stato costituito. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il deposito cauzionale.

La cauzione sarà svincolata nel più breve tempo possibile alla fine del rapporto contrattuale e dopo che risulteranno soddisfatti da parte della ditta aggiudicataria, tutti gli obblighi contrattualmente assunti.

Art. 13 - Aggiudicazione e adempimenti conseguenti

Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, l'Azienda, con delibera del Direttore Generale, procederà, eventualmente, all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria. A tal fine, il Responsabile del Procedimento comunica alla ditta aggiudicataria l'avvenuto provvedimento di aggiudicazione, invitandola a presentare, entro 15 (quindici) giorni, i seguenti documenti:

- 1) deposito cauzionale;
- 2) certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui all'art.17 Legge n°68/99;

- 3) certificato di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi, completo delle attestazioni antimafia e relative all'assenza di procedure concorsuali;
- 4) certificato generale del Casellario Giudiziale, in corso di validità, per il titolare dell'impresa individuale; certificato generale del Casellario Giudiziale:
 - relativo a tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;
 - per tutti gli accomandatari se trattasi di accomandita semplice;
 - per gli amministratori per tutti gli altri tipi di società;
- 5) certificazione di regolarità contributiva (DURC);
- 6) tutte le documentazioni relative agli elementi di capacità tecnica economica e finanziaria autodichiarati in sede di gara;
- 7) POS (*Piano Operativo della Sicurezza*) relativo all'oggetto della gara;

Per i RTI:

- 1) copia dell'atto costitutivo;
- 2) deposito cauzionale;
- 3) certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui all'art.17 Legge n°68/99 (*per tutte le imprese*);
- 4) certificato di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi, completo delle attestazioni antimafia ed in ordine all'assenza di procedure concorsuali (*per tutte le imprese*);
- 5) certificato del casellario giudiziale (*per tutte le imprese*) secondo le modalità di cui sopra;
- 6) certificazione di regolarità contributiva (DURC) per tutte le imprese;
- 7) POS (*Piano Operativo della Sicurezza*) relativo all'oggetto della gara;
- 8) tutta la documentazione relativa agli elementi di capacità tecnica economica e finanziaria autodichiarati in sede di gara (*per tutte le imprese*).

Le medesime disposizioni di cui sopra si applicano ai consorzi.

Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti sopra previsti, ovvero se tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che la ditta abbia presentato i documenti richiesti né eventuale richiesta motivata di proroga del termine da parte della ditta aggiudicataria l'Azienda procederà a nuova aggiudicazione con contestuale trasmissione degli atti all'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per l'irrogazione delle relative sanzioni.

La comunicazione di avvenuta aggiudicazione verrà inviata anche alla seconda classificata, con invito a comprovare, entro 20 (venti) giorni, i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria autocertificati in sede di gara. Trascorso il termine di cui sopra, senza che la ditta abbia presentato i documenti richiesti, né eventuale richiesta motivata di proroga del termine, l'Azienda procederà alla trasmissione degli atti all'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per l'irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 14 - Informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire **in forma scritta, anche a mezzo fax al n°0965-397529**, all'UOC Acquisizione Beni e Servizi di questa Stazione Appaltante, **entro le ore 12:00 del giorno 09.01.2012**.

Le risposte ai chiarimenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni inerenti la documentazione di gara, verranno pubblicate sui siti www.ospedalc.it e www.fareonline.it **entro il giorno 16.01.2012**.

Costituisce onere dei soggetti interessati a presentare offerta, verificare l'eventuale pubblicazione di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni, fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. L'offerta avrà validità per 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dei plichi.

Le ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre l'aggiudicazione della fornitura, che avverrà a giudizio insindacabile di questa Azienda Ospedaliera, non vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di legge.

Non sono ammesse offerte per telegramma, per telefax, né condizionate ed espresse in modo indeterminato o riferite ad offerta relativa ad altra gara, per conto terzi o persone da nominare.

Non sono ammesse offerte parziali o difformi a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art. 68 del R.D. 827/24, sono escluse le offerte provenienti da ditte, anche in A.T.I., che nell'esecuzione di precedenti rapporti, si siano rese colpevoli di negligenza o malafede.

Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione del servizio, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi.

La Commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti ed integrazioni, nel rispetto della par condicio, ai fini della valutazione dell'offerta.

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, revocare, non aggiudicare la fornitura o aggiudicarla in parte, senza che le ditte abbiano nulla a che pretendere.

Art. 15 - Trattamento dei dati

Ai sensi della Legge n° 196/03 i dati raccolti nella presente procedura saranno improntati a liceità e correttezza e sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento della stessa; la sottoscrizione per accettazione del capitolato vale come autorizzazione; i partecipanti, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti connessi alla procedura di gara.

Art. 16 - Spese di contratto

Tutte le spese di contratto, ivi incluse le spese di registrazione, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 17 - Foro competente

Foro competente per qualsiasi controversia nascente dalla presente gara sarà quello di Reggio Calabria.

**TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PER ACCETTAZIONE**

N.B.: Il timbro e la firma per accettazione vanno posti su ogni foglio, nonché in calce al presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente gli articoli n°1 - n°2 - n°3 - n°6 - n°7 - n°9 - n°10 - n°11 - n°17, del presente "Capitolato Speciale di Appalto".

**TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PER ACCETTAZIONE**
